

- (8) L'allegato IX, capitolo D, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le norme relative alle importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti lavorati derivati dagli stessi e ricavati da bovini, ovini e caprini.
- (9) Alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, quali definiti nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ⁽¹⁾ non presentano alcun rischio di trasmissione delle TSE all'uomo o agli animali. I requisiti del certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato IX, capitolo D, del regolamento (CE) n. 999/2001 non devono quindi applicarsi alle importazioni di tali prodotti.
- (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (11) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 si applica a decorrere dal 4 marzo 2011. Ai fini di chiarezza e coerenza della

legislazione dell'Unione, è opportuno che si applichino da tale data anche le modifiche apportate all'allegato IX, capitolo D, del regolamento (CE) n. 999/2001.

- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 2, lettera b), dell'allegato del presente regolamento si applica a decorrere dal 4 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

